

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

L'Università di Pisa (nel seguito "UNIPi"), con sede legale in PISA, Lungarno Pacinotti 43, rappresentata per la firma del presente accordo dal Rettore pro tempore Prof. Paolo Maria Mancarella

e

la Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue (nel seguito Legacoop) con sede legale in Firenze, Largo Fratelli Alinari 21, rappresentata per la firma del presente accordo dal Presidente, Dott. Roberto Negrini

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti"

PREMESSO CHE

- Legacoop Toscana è un'associazione di cooperative che ha tra i propri obiettivi: promuovere attività di ricerca economica e sociale; promuovere e favorire i processi innovativi in ogni ambito e settore di attività dei propri associati; diffondere la cultura cooperativa presso le scuole, le università e le istituzioni culturali; costituire un significativo punto di riferimento per la promozione dell'occupazione giovanile.
- L'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali: promuove collaborazioni con soggetti significativi del contesto territoriale; favorisce la collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione e per attuare attività di orientamento ai percorsi di studio universitari, nonché per favorire l'occupazione dei propri laureati.
- Legacoop si è recentemente attivata per sviluppare e consolidare, a livello sistemico e non solo di singole cooperative, i rapporti tra mondo accademico e mondo produttivo. Fra le attività previste in questo percorso rientrano: seminari all'interno degli insegnamenti dei singoli corsi di laurea, la promozione di tirocini e premi di laurea, iniziative di sostegno alla formazione post-universitaria e alla creazione di start up cooperative, la collaborazione all'organizzazione di studi e ricerche ed eventi pubblici presso gli atenei.
- Alcune cooperative aderenti a Legacoop Toscana hanno già stipulato accordi con l'Università di Pisa soprattutto per accogliere studenti in stage.
- Le parti intendono sviluppare e consolidare reciproci rapporti di collaborazione, nel perseguimento delle rispettive finalità e nel rispetto dei rispettivi statuti, sviluppando azioni di sistema volte a ottimizzare le sinergie tra il mondo accademico e il mondo produttivo, che rendano più efficaci le interazioni per lo sviluppo di iniziative formative, di orientamento ai percorsi formativi e di orientamento al lavoro, di progetti di ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico, formazione all'imprenditorialità e per l'avvio di start up innovative.

Tutto ciò premesso, le Parti **convengono** quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto

Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare per la definizione delle modalità di attuazione delle tematiche di interesse comune riportate nelle premesse.

Per gli specifici progetti e iniziative verranno stipulate separate e successive convenzioni di dettaglio nel rispetto del presente Protocollo.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

Le convenzioni attuative dovranno riportare il riferimento al presente Protocollo e disciplinare termini e modalità di attuazione della collaborazione specificando in particolare: gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, gli aspetti legati alla riservatezza e all'utilizzo della proprietà dei risultati, nonché gli aspetti relativi alla sicurezza, alla protezione sanitaria del personale coinvolto e all'utilizzazione di locali, laboratori e attrezzature.

Art. 4 – Stage formativi in cooperativa

Le parti promuovono, attraverso specifiche convenzioni stipulate con le singole cooperative aderenti a Legacoop, opportunità di ospitare stagisti e tirocinanti presso le cooperative; a tal fine si impegnano a organizzare iniziative di informazione presso le cooperative associate. I tirocini potranno essere svolti sia all'interno del percorso formativo che come formazione "post lauream".

Art. 5 – Seminari didattici sulla cooperazione

Attraverso successive convenzioni saranno organizzati seminari sul tema della cooperazione all'interno di specifici corsi di insegnamento nonché, coinvolgendo più corsi di laurea, giornate tematiche di introduzione alla cooperazione e alle forme di impresa cooperativa.

Art. 6 – Borse di studio per tesi di laurea

Legacoop si impegna a finanziare borse di studio per tesi di laurea svolte su argomenti che riguardano il mondo della cooperazione.

Art. 7 – Placement

Legacoop Toscana si impegna a lanciare bandi per promuovere la nascita di nuove cooperative, anche in collaborazione con altri enti ed organizzazioni; i bandi saranno indirizzati soprattutto a neolaureati e saranno seguiti da un percorso formativo ad hoc.

Art. 8 - Eventi

Le parti intendono collaborare anche attraverso la promozione di eventi specifici che trattino temi vicini al mondo della cooperazione e che abbiano al tempo stesso una rilevanza scientifica e interesse per il mondo accademico; la collaborazione riguarderà altresì indagini, ricerche o studi di interesse comune.

Art. 9 – Referenti

Le parti si impegnano a nominare ciascuna un referente, con il compito di occuparsi della promozione e monitoraggio delle iniziative finalizzate agli obiettivi del presente Protocollo.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, alla proprietà dei risultati, privacy e oneri si rinvia alle convenzioni attuative di cui all'art. 3.

Art. 11 – Durata, rinnovo e recesso

Il Protocollo avrà efficacia tra le parti dalla data della sottoscrizione e avrà una durata pari a tre anni. Le parti potranno rinnovare il Protocollo in forma scritta.

Ciascuna Parte può recedere dall'accordo in qualsiasi momento con un preavviso di sessanta giorni da comunicare per iscritto all'altra parte.

Resta inteso che, in caso di recesso o scadenza dell'Accordo per decorso termine, eventuali convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 che non siano ancora concluse non verranno interrotte prima della loro scadenza.

Art. 12 – Spese di registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 13 – Foro competente

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Firenze, rinunciato espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 14 Imposta di bollo

L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/72, Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7.06.2016.

Pisa 15/11/2017

Per l'Università degli Studi di Pisa

Il Rettore

Prof. Paolo Maria Mancarella

.....


Per la Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue

Il Presidente

Dott. Roberto Negrini

.....
